

**PS12816 - ALESSANDRO BERTON-GUADAGNI FACILI**  
*Allegato al provvedimento n. 31574*

**Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi degli artt. 27, co. 7 del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore**

**NUMERO DEL PROCEDIMENTO, DATA DI RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DEL PROFESSIONISTA**

Numero del Procedimento: PS12816.

Data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento (prot. n. 0068125; di seguito, “**Comunicazione di Avvio**”): 10 luglio 2024.

Termine per la presentazione della proposta di impegni: 23 settembre 2024 (come prorogato da codesta Spett.le Autorità in data 6 agosto 2024, in accoglimento dell’istanza di proroga formulata dal Professionista).

**PROFESSIONISTA CHE PRESENTA GLI IMPEGNI**

Alessandro Berton, **[omissis]**  
(di seguito, “**Professionista**”).

**PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO**

Il procedimento PS12816 (di seguito, “**Procedimento**”) ha a oggetto la verifica dell’eventuale violazione da parte del Professionista degli artt. 20, 21, 22 e 23, co. 1, lett. bb-*quater* del Codice del Consumo in relazione all’attività di promozione e vendita, tramite un canale di YouTube, di servizi di formazione e consulenza, volti a rendere edotti gli utenti interessati di come trarre profitto caricando sulla piattaforma di *videosharing* YouTube contenuti creati mediante l’Intelligenza Artificiale (di seguito, “**Servizi**”), con particolare riferimento alle seguenti condotte:

- a) promozione di corsi ed eventi volti all’apprendimento di un metodo per realizzare video da caricare su YouTube in grado di generare un “*guadagno automatico mensile online*”;
- b) rappresentazione di risultati professionali e personali eccezionali apparentemente non verificabili;
- c) mancato utilizzo di diciture di *advertisement* volte a rendere edotto il consumatore circa la natura pubblicitaria di tali contenuti;
- d) carenza di informazioni relative ai beni/servizi pubblicizzati (quale, ad esempio, il costo, l’identificazione e/o il recapito del professionista) rilevanti per le decisioni di acquisto del consumatore;
- e) presenza sul profilo personale *Instagram* del Professionista di c.d. *fake followers* che incrementerebbero artificialmente la popolarità del Professionista (cfr. Comunicazione di Avvio, § II).

In relazione alle suddette condotte, nella Comunicazione di Avvio, codesta Spett.le Autorità ha prospettato la possibile violazione del Codice del Consumo, sotto i seguenti profili:

- ingannevolezza della condotta commerciale e omissione di informazioni rilevanti, in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, nella misura in cui il Professionista ometterebbe o non evidenzerebbe adeguatamente la natura promozionale dei contenuti trasmessi su YouTube, nonché il costo dei servizi offerti e i recapiti dello stesso Professionista;
- ingannevolezza della condotta commerciale in considerazione della presenza di *followers* non autentici sul profilo personale *Instagram* del Professionista, in violazione degli artt. 20 e 23, co. 1, lett. bb-*quater* del Codice del Consumo (cfr. Comunicazione di Avvio, § III).

**DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI E RISPETTIVI PERIODI DI VALIDITÀ**

Prima di procedere con la descrizione degli impegni, si intende richiamare l'attenzione di codesta Spett.le Autorità sulle seguenti preliminari considerazioni – già illustrate in sede di risposta alla richiesta di informazioni del 10 luglio 2024, trasmessa dal Professionista il 9 settembre 2024 (di seguito, “**Riscontro**”), a cui si rinvia per una descrizione più dettagliata e con espressa riserva di ulteriori deduzioni – le quali confermano, ad avviso del Professionista, la piena liceità della propria condotta, in relazione a ciascuno degli aspetti indicati nella Comunicazione di Avvio:

- in nessun caso il Professionista promette guadagni facili, ricorrenti e sicuri e con un limitato impegno richiesto da parte dell'utente. Il Professionista pone sempre l'attenzione sulla necessità di un impegno costante (non economico) da parte del corsista/cliente, necessario per trarre profitto dai contenuti caricati. In particolare, sia durante le dirette e gli eventi gratuiti, sia durante le lezioni nelle quali si articolano i Servizi, il Professionista sottolinea costantemente che i risultati discendenti dall'applicazione della metodologia alla base dei Servizi dipendono dall'applicazione corretta del metodo e dall'impegno dell'utente;
- i risultati conseguiti dal Professionista e dal suo *team* evidenziati durante le dirette e gli eventi sono reali e documentabili come evidenziato negli allegati 1 e 2 del Riscontro. Proprio alla luce dei risultati ottenuti che, come visto, variano da circa 9.000,00 euro a circa 500,00 euro, il Professionista durante le dirette prospetta agli utenti la possibilità di ottenere un risultato medio rispetto alle predette somme (*i.e.* circa 4.700,00 euro);
- sul mancato utilizzo della dicitura di *advertising*, nel Riscontro si è evidenziato che la promozione dei Servizi avviene tramite il servizio di *advertising* di Google e Meta che, come noto, recano sempre la dicitura “*sponsorizzato*” (cfr. Riscontro, § I.6). Quanto al contenuto delle dirette e degli eventi, si evidenzia che essi non hanno natura meramente promozionale, bensì illustrativa della metodologia indicata dal Professionista per creare video con l'Intelligenza Artificiale, caricarli su YouTube e ottenere la loro monetizzazione da parte della piattaforma. Il contenuto non meramente promozionale, ma anche divulgativo/illustrativo è comprovato dal fatto che numerosi utenti ritengono sufficienti le nozioni apprese durante tali incontri senza procedere all'acquisto di alcun servizio;
- come evidenziato nel Riscontro (cfr. §§ 1.7, 2.2 e 2.8 e ss.), l'attività svolta dal Professionista è limitata alla piattaforma YouTube in cui si svolgono le dirette e gli eventi. Sul proprio profilo personale *Instagram*, non vi è alcun riferimento, né diretto, né indiretto, ai Servizi o all'attività oggetto del Procedimento. Tale circostanza, inoltre, differenzia il *modus operandi* del Professionista rispetto a quello degli altri *competitor*, i quali, oltre che a promuovere i loro servizi anche sui propri profili personali *Instagram*, si avvalgono anche della popolarità di veri e propri *Influencer* per pubblicizzare l'attività. Quanto ai circa 26 mila *followers* presenti sul profilo personale *Instagram* del Professionista, si evidenzia che tale popolarità è dovuta all'utilizzo del servizio di promozione dei profili offerto dalla stessa piattaforma *Instagram*, avvenuto quando il Professionista non aveva nemmeno pianificato di iniziare il *business* oggetto del Procedimento. Con l'inizio dell'attività in questione il Professionista si è esclusivamente dedicato alla piattaforma YouTube, con conseguente “*abbandono*” del proprio profilo *Instagram*. In definitiva, il Professionista non ha mai inviato o incaricato “*un'altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti*”, come, invece, previsto dall'art. 23, co. 1, lett. *bb-quater* del Codice del Consumo.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, al fine di raggiungere una rapida conclusione del Procedimento e in un'ottica di rinnovata fattiva cooperazione con codesta Spett.le Autorità, oltre che in coerenza con i propri costanti sforzi tesi a migliorare il grado di soddisfazione dei propri clienti e il livello dei presidi a tutela dei consumatori, il Professionista presenta la seguente proposta di impegni (di seguito, “**Impegni**”), ai sensi degli artt. 27, co. 7, del Codice del Consumo e dell'artt. 9 del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie.

Resta fermo che gli Impegni non possono per alcuna ragione essere interpretati quale riconoscimento di qualsivoglia violazione del Codice del Consumo da parte del Professionista.

### **I. Miglioramento della comunicazione e implementazione delle informazioni in merito ai guadagni derivanti dal caricamento dei video su YouTube.**

Il Professionista si impegna, con modalità e forme adeguate, a rendere ancora più chiaro il fatto che il guadagno derivante dal caricamento dei video su YouTube **non è automatico**, bensì eventuale e subordinato al raggiungimento di determinate visualizzazioni e interazioni.

In particolare:

- a) il Professionista ha già provveduto ad integrare il contenuto delle dirette e degli eventi gratuiti con degli interventi volti a spiegare agli utenti i criteri di guadagno dei video previsti da YouTube; di seguito, si riportano alcuni estratti delle dirette tenute dal Professionista nel mese di dicembre 2024 in cui ai partecipanti vengono fornite delle nozioni preliminari in merito ai criteri di guadagno su YouTube e di monetizzazione dei video:
  - estratto dalla diretta del 6 dicembre 2024: **[omissis]**;
  - estratto dalla diretta dell'11 dicembre 2024: **[omissis]**;
  - estratto dalla diretta del 13 dicembre 2024: **[omissis]**;
  - estratto dalla diretta del 15 dicembre 2024: **[omissis]**;
  - estratto dalla diretta del 16 dicembre 2024: **[omissis]**.
  
- b) è stata inoltre rimossa ogni enfasi, nonché riferimento, all'automaticità del guadagno derivante dal caricamento dei video su YouTube, come si evince dai seguenti estratti delle dirette tenute dal Professionista nel mese di dicembre 2024:
  - estratti dalla diretta del 6 dicembre 2024:  
**[omissis]**  
**[omissis]**
  - estratti dalla diretta dell'11 dicembre 2024:  
**[omissis]**  
**[omissis]**
  - estratti dalla diretta del 13 dicembre 2024:  
**[omissis]**  
**[omissis]**  
[https://youtu.be/vY-zh0\\_XMZA](https://youtu.be/vY-zh0_XMZA)
  - estratti dalla diretta del 15 dicembre 2024:  
**[omissis]**
  - estratti dalla diretta del 16 dicembre 2024:  
**[omissis]**  
**[omissis]**.

Inoltre, il Professionista ha integrato la descrizione di tutti i video presenti su YouTube dando enfasi alla non automaticità dei guadagni derivanti dal caricamento di video su YouTube (v. figura seguente).

**Alessandro**

**Diretta ore 21: Rispondo a tutte le vostre Domande**

Alessandro Berton  
15.900 iscritti

632 visualizzazioni Trasmesso in live streaming il giorno 18 dic 2024  
Scopri come Guadagnare una Nuova Entrata mensile caricando Semplici Video su YouTube

Clicca qui <https://app.bertonalessandro.com/wa-a...>

Questa diretta, come tutte le dirette che vengono fatte su questo canale YouTube, ha una finalità promozionale.

I nostri risultati e quelli dei miei studenti non sono tipici. Acquistando o accedendo ai nostri percorsi potrai guadagnare di meno o di più rispetto ai risultati che vedi. Se stai cercando "guadagni facili" o "diventa ricco in un giorno" questo NON fa per te.

Per guadagnare soldi è necessario impegnarsi e perseverare in ciò che si sta facendo.

Nessun risultato è garantito

**Trascrizione**

Guarda il video seguendo la trascrizione.

Mostra trascrizione

Alessandro Berton  
15.900 iscritti

*Implementazione: immediata e a prescindere dall'accettazione degli Impegni.*

*Validità: per tutta la durata dell'attività del Professionista oggetto del Procedimento.*

## II. Miglioramento della comunicazione in merito ai guadagni ottenuti dal Professionista e dal suo team.

Ogni qual volta il Professionista fa riferimento ai risultati ottenuti da lui stesso e dal suo *team*, il Professionista si impegna a integrare la relativa comunicazione, con modalità e forme adeguate, spiegando agli utenti che tali risultati non derivano dalla mera attività di caricamento di video su YouTube, bensì sono legati al raggiungimento di determinati *target* di visualizzazioni e di interazioni sulla piattaforma. Di seguito si riportano i *link* ad alcuni estratti delle dirette di dicembre 2024 in cui il Professionista rappresenta agli utenti i premi e riconoscimenti conferiti da YouTube ai componenti del *team* del Professionista.

- estratto dalla diretta del 6 dicembre 2024: **[omissis]**
- estratto dalla diretta del 13 dicembre 2024: **[omissis]**
- estratto dalla diretta del 15 dicembre 2024: **[omissis]**

*Implementazione: immediata e a prescindere dall'accettazione degli Impegni.*

*Validità: per tutta la durata dell'attività del Professionista oggetto del Procedimento.*


## III. Inserimento di *disclaimer* pubblicitari.

Il Professionista presenta ogni diretta o evento gratuito evidenziando, con modalità e forme adeguate (ad es. un c.d. *super*), anche la loro natura promozionale, rappresentando agli utenti che lo scopo di tali incontri gratuiti è quello di fornire alcune nozioni sull'attività di caricamento di video su YouTube volti a trarre un eventuale profitto, nonché promuovere il corso a pagamento e i relativi servizi di consulenza. Di seguito, si riportano i *link* agli estratti delle dirette tenute dal Professionista nel mese di dicembre 2024 in cui il Professionista comunica la natura promozionale dell'incontro:

- estratto dalla diretta del 6 dicembre 2024: **[omissis]**
- estratti dalla diretta dell'11 dicembre 2024: **[omissis]**  
**[omissis]**

- [omissis]
- [omissis]
- estratti dalla diretta del 13 dicembre 2024: [omissis]
- [omissis]
- [omissis]
- estratti dalla diretta del 15 dicembre 2024: [omissis]
- [omissis]
- estratto dalla diretta del 16 dicembre 2024: [omissis]

La finalità promozionale compare nella descrizione del video durante le dirette e gli eventi, come si evince dalla figura seguente.



*Implementazione: immediata e a prescindere dall'accettazione degli Impegni.*

*Validità: per tutta la durata dell'attività del Professionista oggetto del Procedimento.*

#### **IV. Integrazione delle comunicazioni concernenti il costo dei Servizi e i recapiti del Professionista.**

Il Professionista si impegna a rendere maggiormente visibili i propri recapiti già presenti nella descrizione testuale sottostante le dirette e gli eventi su YouTube, oltre che, come già avviene, comunicarli nel corso degli incontri *online*.

Il prezzo dei Servizi (*i.e.* il corso e le consulenze), inoltre, viene indicato, oltre che durante le dirette (come già avviene) anche nelle condizioni generali di contratto visibili in calce nella pagina di registrazione agli eventi ([omissis]) e nella descrizione dei video caricati su YouTube.

Il Professionista ha integrato le suddette condizioni generali di contratto (**Allegato 1**), impegnandosi, tra le altre cose, in modo da:

- a) definire con maggiore chiarezza i servizi offerti, specificandone le caratteristiche, i limiti e le aspettative realistiche dei risultati;

- b) esplicitare ancor più i costi nel corso delle consulenze (eventuali), i termini di pagamento e le modalità di fatturazione;
- c) descrivere le procedure di assistenza, indicando i contatti del servizio clienti, già rappresentati durante le dirette e gli eventi;
- d) individuare con maggiore chiarezza le condizioni di recesso per entrambe le parti, specificando eventuali penali o condizioni per l'interruzione dei Servizi.

In particolare, il *link* alle condizioni generali di contratto sarà posto nella descrizione di ciascuna diretta e/o evento tenuto dal Professionista su YouTube e sarà presente in calce alla *landing page* di presentazione degli eventi che gli utenti raggiungono una volta cliccato il *link* sui *post* pubblicitari del Servizio. Una volta ultimato il sito internet del Professionista, le condizioni generali di contratto saranno presenti anche in tale spazio web.

*Implementazione: immediata e a prescindere dall'accettazione degli Impegni.*

*Validità: per tutta la durata dell'attività del Professionista oggetto del Procedimento.*

## **V. Verifica dei c.d. *fake followers* sul profilo *Instagram* del Professionista e loro eventuale rimozione.**

Il Professionista verificherà periodicamente l'autenticità dei *followers* del suo profilo *Instagram*, anche chiedendo il necessario supporto dalla predetta piattaforma e provvederà alla rimozione di eventuali *fake follower*.


Si osserva che il Professionista, utilizzando l'apposita funzione fornita da Instagram, ha già provveduto a eliminare 385 *followers* considerati dallo stesso *social* "spam" o "sospetti". Di seguito, si riportano gli *screenshot* relativi all'operazione di eliminazione dei *followers* sospetti eseguita dal Professionista in data 20 dicembre 2024.



***Numero di followers al 20 dicembre 2024 prima della rimozione di followers sospetti.***



*Numero di followers al 20 dicembre 2024 dopo la rimozione di followers sospetti.*



*Implementazione: i primi risultati di tale attività saranno riportati a codesta Spett.le Autorità entro 60 giorni dall'eventuale accettazione della presente proposta di Impegni.*

*Validità: per tutta la durata dell'attività del Professionista oggetto del Procedimento.*

## **VI. Rifacimento del sito internet [www.bertonalessandro.com](http://www.bertonalessandro.com)**

Il Professionista si impegna a riorganizzare l'attuale il sito web in cui gli utenti possono registrarsi agli eventi organizzati dal Professionista, fornendo una struttura chiara e facilmente navigabile per i consumatori. In particolare, il Professionista si impegna a:

- inserire un'apposita sezione con la descrizione dettagliata dell'attività svolta, dei servizi offerti e delle modalità di erogazione;
- inserire un'apposita sezione sui prezzi dei corsi e dei servizi di consulenza aggiuntiva;
- dare maggiore evidenza ai termini e condizioni generali di contratto.

*Implementazione: entro 120 giorni dall'eventuale accettazione della proposta di Impegni.*

*Validità: per tutta la durata dell'attività del Professionista oggetto del Procedimento.*

## **VII. Adozione di strumenti di *compliance* in materia di tutela del consumatore.**

Il Professionista si impegna a adottare strumenti interni alla sua organizzazione volti ad assicurare il rispetto dell'attività commerciale in questione alla disciplina in materia consumeristica. A tal fine, il Professionista si impegna a:

- istituire un *team* interno dedicato alla *compliance* consumeristica, incaricato di monitorare le comunicazioni commerciali e assicurarsi che tutte le attività promozionali siano conformi alla normativa sulla tutela del consumatore;

- b) introdurre un processo di revisione preventiva per tutti i contenuti commerciali, inclusi video, *post* sui *social media* e materiali promozionali che, ove necessario, preveda il coinvolgimento di consulenti legali esterni.

*Implementazione: entro 120 giorni dall'eventuale accettazione della proposta di Impegni.*

*Validità: per tutta la durata dell'attività del Professionista oggetto del Procedimento.*

#### **CONSIDERAZIONI CIRCA L'AMMISSIBILITÀ E L'IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A RIMUOVERE I PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ CONTESTATI NELL'ATTO DI AVVIO**

Il Professionista ritiene che gli Impegni – sia singolarmente presi, sia considerati nel loro complesso – siano idonei a far venire meno le preoccupazioni manifestate da codesta Spett.le Autorità nella Comunicazione di Avvio, andando anche oltre quanto necessario a tal fine. Ad avviso del Professionista, nel caso di specie l'adozione di una decisione di accettazione degli Impegni ai sensi dell'art. 27, co. 7, del Codice del Consumo è legittima e particolarmente auspicabile in un'ottica al contempo di efficiente gestione del Procedimento e di più efficace tutela dei consumatori, consentendo il conseguimento, in tempi celeri, di risultati migliori a quelli conseguibili con un ordinario *iter* procedimentale.

L'auspicata accettazione degli Impegni, inoltre, consentirebbe al Professionista di evitare restrizioni della propria attività di impresa che potrebbero rivelarsi sproporzionate e al contempo di proseguire nel suo *business* con una struttura aziendale idonea a fronteggiare e prevenire l'insorgere di ulteriori criticità consumeristiche dettate dalle peculiarità di un settore in continua evoluzione, quale è quello dei *social media* e delle piattaforme *online*, in cui il Professionista opera.

Gli Impegni, infine, sono certamente ammissibili ai sensi dell'art. 27, co. 7, del Codice del Consumo. In ragione di quanto evidenziato nel Riscontro, nonché nella premessa della presente proposta di Impegni, non sussistono evidenti profili di scorrettezza e gravità dell'operato del Professionista in merito agli aspetti rilevati nella Comunicazione di Avvio. Di conseguenza, dunque, non sussiste nel caso di specie alcuna pratica “*manifestamente scorretta e grave*” per la quale l'art. 27, co. 7, del Codice del Consumo preclude a codesta Spett.le Autorità di adottare una decisione di impegni.

**L'Impegno I e l'Impegno II** appaiono idonei a superare le criticità rilevate nella Comunicazione di Avvio in merito alla ipotizzata ingannevolezza dell'enfasi data dal Professionista alla automaticità di guadagni mensili ottenibili dal caricamento dei video su YouTube. Con tali misure, il Professionista espliciterebbe il fatto che i guadagni non sono automatici, ma dipendono da ulteriori fattori, oltre alla costanza, all'impegno e alla corretta individuazione dei *topic* dei video, ovverosia le visualizzazioni e interazioni relative a ciascun contenuto caricato sulla piattaforma. Si richiama peraltro l'attenzione di codesta Spett.le Autorità sul fatto che, stante l'immediata implementazione dell'Impegno II e la sua durata (che si protrarrà per tutta la durata dell'attività del Professionista), quest'ultimo si rivelerebbe particolarmente utile nella misura in cui contribuirebbe alla diffusione, tra i consumatori, dei criteri generali applicati da YouTube ai fini della monetizzazione dei video caricati sulla piattaforma, correggendo le loro aspettative e rendendo più trasparente la reale possibilità di ottenere profitti attraverso l'attività di caricamento dei video. Ancora, l'Impegno II risulta idoneo a superare le criticità relative alla rappresentazione di risultati eccezionali e potenzialmente non verificabili in quanto specifica che i risultati ottenuti dal Professionista e dal suo *team* non derivano semplicemente dal caricamento di video, ma dal raggiungimento di determinati *target*.

**L'Impegno III** eliminerebbe in radice ogni possibile dubbio per i consumatori in merito alla natura anche promozionale delle dirette e degli eventi gratuiti tenuti dal Professionista. Tale misura, infatti, si aggiungerebbe alla dicitura “*sponsorizzato*” già presente nelle pubblicità degli incontri di Goole e di Meta. In particolare, l'indicazione della natura promozionale delle dirette nella descrizione del video e il *disclaimer* in sovraimpressione che apparirà durante gli incontri garantirebbe una corretta informazione anche per gli utenti che, prima di assistere alle dirette, non hanno visionato la pubblicità di Google e di Meta o per coloro che si sono collegati alla diretta dopo la parte introduttiva in cui il Professionista rappresenta la finalità informativa ma anche promozionale della trasmissione.

Con l'**Impegno IV** il Professionista supererebbe le criticità relative alla carenza di informazioni sui recapiti e sul costo dei Servizi, assicurando ai consumatori l'immediata conoscenza di tali informazioni senza attendere il loro annuncio durante le dirette. Con particolare riferimento all'indicazione del prezzo dei Servizi nelle condizioni generali di contratto visibili in calce nella pagina di registrazione agli eventi i consumatori interessati ai Servizi avrebbero piena conoscenza dei relativi costi – che, lo si ricorda, sono del tutto eventuali e facoltativi – sin dal primo contatto con il Professionista e assumerebbero le loro decisioni commerciali (ossia se acquistare o meno i corsi e le consulenze o limitarsi ad assistere alle dirette e agli eventi gratuiti) in modo maggiormente consapevole.

Inoltre, l'implementazione delle condizioni generali di contratto appare idonea a eliminare in radice ogni criticità rilevata nella Comunicazione di Avvio in quanto, con tale documento, verrebbe garantita l'assoluta accessibilità e disponibilità per i consumatori di tutte quelle informazioni (e.g. natura e funzionamento dei Servizi, eventuali costi, funzionamento del servizio clienti) la cui comunicazione è stata ritenuta carente da codesta Spett.le Autorità.

Ferma restando l'inconferenza di *Instagram* ai fini dell'attività del Professionista oggetto del Procedimento, l'**Impegno V** è idoneo a superare le criticità sollevate nella Comunicazione di Avvio in merito alla presenza di eventuali *followers* di dubbia autenticità sul profilo *Instagram* del Professionista il quale, ove rilevati, provvederebbe a una loro immediata rimozione. Tale misura supererebbe la preoccupazione di codesta Spett.le Autorità che il *business* del Professionista possa essere in qualche modo favorito da una popolarità su *Instagram* fittizia e, dunque, ingannevole per i consumatori. Inoltre, l'impegno di riportare periodicamente i risultati di tali verifiche a codesta Spett.le Autorità garantirebbe a quest'ultima un facile monitoraggio sul rispetto dell'Impegno assunto.

Al pari dell'Impegno IV, l'**Impegno VI** eliminerebbe in radice ogni criticità rilevata nella Comunicazione di Avvio in merito all'ipotizzata carenza informativa circa l'attività del Professionista e i Servizi offerti. La riorganizzazione del sito per renderlo più navigabile e di facile consultazione, nonché l'inserimento di sezioni dedicate ai Servizi, ai prezzi e alle condizioni generali di contratto permetterebbe ai consumatori di ottenere informazioni chiare e complete prima di intraprendere qualsivoglia iniziativa (da quelle commerciali, acquistando i servizi offerti, a quelle non commerciali e, dunque, assistendo semplicemente alle dirette e agli eventi gratuiti) rendendoli così pienamente consapevoli e informati.

L'**Impegno VII** preverrà o, in ogni caso, ridurrà il rischio per il Professionista e il suo *team* di incorrere in ulteriori possibili violazioni della disciplina sulla tutela del consumatore in quanto, tramite l'istituzione di un *team* interno dedicato alla *compliance* e l'eventuale coinvolgimento di legali esterni, verrebbe garantita una revisione preventiva delle iniziative commerciali e dei contenuti promozionali del Professionista connesse all'attività in questione.

Si stima che l'implementazione degli Impegni si traduca in maggiori costi non inferiori a circa euro [150.000,00-250.000,00].

\* \* \*

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che gli Impegni siano pienamente idonei a far venir meno le preoccupazioni manifestate da codesta Spett.le Autorità con la Comunicazione di Avvio, andando anche oltre quanto necessario a tal fine.

Il Professionista, pertanto, confida che codesta Spett.le Autorità vorrà chiudere il Procedimento con una decisione di accettazione degli Impegni, “*senza procedere all'accertamento dell'infrazione*” ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.